

N. 3450-40-252-611-788-1430-2364
2395-2861-3372-3448-A-quinquies

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORI MAZZARINO E GIOMO, *di minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 maggio 1971 (Stampato n. 612)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FERRARI-AGGRADI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(PRETI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ

(RIPAMONTI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 14 giugno 1971*

Riforma dell'ordinamento universitario

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASTELLUCCI e MIOTTI CARLI AMALIA

Presentata il 5 giugno 1968

Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza

d'iniziativa del Deputato **NANNINI**

Presentata il 25 luglio 1968

Modifiche all'ordinamento delle Facoltà di magistero

d'iniziativa del Deputato **GIOMO**

Presentata il 31 ottobre 1968

Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIOMO, MAZZARINO, MALAGODI, ALESI, ALESSANDRINI, ALPINO, BARDINI CONFALONIERI, BARZINI, BASLINI, BIGNARDI, BIONDI, BOZZI, CANTALUPO, CAPUA, CASSANDRO, CATELLA, COCCO ORTU, COTTONE, DE LORENZO FERRUCCIO, DEMARCHI, DURAND de la PENNE, FERIOLI, FULCI, MARZOTTO, MONACO, PAPA, PROTTI, PUCCI di BARSENTO, QUILLERI, SERRENTINO

Presentata il 22 dicembre 1968

Nuovo ordinamento dell'università

d'iniziativa del Deputato CATTANEO PETRINI GIANNINA

Presentata il 12 maggio 1969

—

Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati

—————

d'iniziativa dei Deputati GIOMO e CASSANDRO

Presentata il 26 febbraio 1970

—

Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle amministrazioni statali e degli esami di stato per la abilitazione all'esercizio professionale

—————

d'iniziativa del Deputato MAGGIONI

Presentata il 20 marzo 1970

—

Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16

—————

d'iniziativa del Deputato CATTANEO PETRINI GIANNINA

Presentata il 24 novembre - 1° dicembre 1970

—

Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario

d'iniziativa del Deputato MONACO*Presentata l'11 maggio 1971*

Provvedimenti urgenti
per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri

d'iniziativa del Deputato SPITELLA*Presentata il 9 giugno 1971*

Provvedimenti per il personale docente delle Università

*Presentata alla Presidenza il 16 ottobre 1971***RELAZIONE DI MINORANZA**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I lavori in Commissione hanno messo in luce alcuni punti cruciali, non solo dei dissensi, ma anche delle difficoltà di base tra cui si muove il dialogo intorno a questa riforma: definizione dei dipartimenti, valore dei titoli di studio, iscrizione all'università, e via dicendo. È bene precisare subito quali sono, dal nostro punto di vista, le ragioni profonde delle difficoltà di base, tra cui si dibatte il disegno di legge.

Il Paese ha la sensazione che c'è, in quella che chiameremo la tipologia di questa riforma, qualcosa di troppo diverso dalle altre. Rendiamo in piena coscienza (e pur come esponenti dell'opposizione costituzionale) il nostro riconoscimento alla volontà e alla capacità dell'onorevole Ministro della pubblica istruzione, il quale ha saputo assimilare al progetto alcune esigenze liberali, o di spiriti liberali, e, d'altra parte, è riuscito a volgere al minor male certe altre premesse (che noi non condividiamo), sperimentando comunque le sue doti di equilibrio in una situazione che può diventare irrimediabilmente grave per la cultura nel nostro Paese. Ma quella pregiudi-

ziale critica, che il nostro gruppo muove, e che discende dalla nostra proposta di legge n. 788 di quasi tre anni fa, è di carattere tecnico, e però essenziale.

« Tecnico » è, infatti, la parola giusta. Perché qui si è spesso spostato su un piano astratto quello che sarebbe dovuto essere solo e semplicemente, o per lo meno soprattutto, un problema per eccellenza tecnico. Noi discutiamo oggi su una riforma, la cui tipologia, ripetiamo, è diversa da quella di tutte le altre. La riforma della casa, la riforma tributaria, tutte quelle su cui abbiamo discusso e quelle su cui saremo chiamati a discutere, lasciano intatto il principio della capacità tecnica e della qualità specialistica di tutti coloro che saranno chiamati a far parte degli organi ufficiali, cui è affidata l'efficienza dell'applicazione di quelle riforme.

I funzionari, i quali affronteranno queste riforme e dovranno promuoverne tutte le attività relative, saranno, dal primo all'ultimo, dei competenti, i quali hanno superato regolari prove e acquisito determinate esperienze in quel campo; e lo stesso va detto per tutti

gli altri problemi che qui ci siamo trovati, o ci troveremo fra non molto, a discutere. Ma per la riforma universitaria non è lo stesso.

Un esempio. Al sesto comma dell'articolo 40 si legge, nel testo approvato dal Senato: « Il consiglio di dipartimento, ove accogla la proposta di cui al quarto comma, provvede alla organizzazione dei nuovi corsi o con docenti della stessa università o con esperti, anche conformemente alle indicazioni di cui al precedente comma ». Ora in che consiste il « precedente comma », cioè il quinto? Esso dice che « essi [scil. gli studenti] possono anche indicare, per detti corsi, il docente o l'esperto responsabile ». Quali sono i « detti corsi »? Recita il quarto comma: « Gli studenti possono promuovere libere attività di studio, compatibilmente con le esigenze del dipartimento, e proporre la istituzione di corsi in specifici settori di ricerca e di insegnamento, aventi valore uguale a quelli ufficiali ».

Qui, dunque, a differenza che in tutte le altre riforme, non solo il competente e il tecnico o anche il « cultore », ma pur il semplice « esperto » può assumersi compiti relativi all'oggetto della riforma (in questo caso, lo studio): come se, *exempli gratia*, nella riforma tributaria si proponesse che degli esperti, giuridicamente non definiti, si assumessero compiti relativi alla fissazione delle imposte, in concorrenza con lo Stato. Ecco un caso, in cui si rivela, appunto, una differenza tipologica sostanziale. Né con ciò noi liberali intendiamo ritenere tecnici e competenti solo coloro che abbiano vinto concorsi universitari: basti, al riguardo, il rinvio al pensiero di Benedetto Croce. Ma vogliamo attirare l'attenzione sulla necessità di precisazioni compiute e nella formulazione giuridica di questo e di altri articoli e nella sostanza complessiva della concezione stessa che a quegli articoli presiede: concezione, la quale vuole fare entrare (ed è qui il suo aspetto positivo) aria nuova (nel senso crociano) in un mondo di insigni e venerande tradizioni: ma per fare ciò la legge deve essere coerente in tutti i suoi aspetti. Nella fattispecie, s'impone, naturalmente, l'emendamento che sopprime, al quinto comma, la dizione « o l'esperto », emendamento che ben a ragione fu approvato in Commissione. Esso peraltro si impone nella misura in cui tutta la riforma, nel suo complesso, avrà modo di definire una siffatta figura di docente, indicato a termini del quinto comma dell'articolo, al di fuori di ogni ambiguità, e nel quadro di una estremamente chiara autonomia universitaria.

Noi non neghiamo che il problema della autonomia universitaria sia stato presente a

chi concepì la legge, e a chi la condusse allo stato attuale di elaborazione. Ma per noi liberali autonomia ha un significato più pieno e preciso: è un grande fatto morale, non una manifestazione d'ordine corporativo od organizzativo.

Le società d'alta cultura furono sempre fondate sul presupposto liberale-democratico della specializzazione e della distinzione, il solo che consenta formazione di individui culturalmente vivi, capaci di adempiere compiti indicabili con precisione. Codesto spirito liberale è in parte assente nel disegno di legge. È vero che esso assegna al consiglio di ateneo, e alla giunta, funzioni organizzative autonome, e al consiglio di dipartimento autonome funzioni didattico-scientifiche, e autonoma attribuzione di compiti didattico-scientifici al personale docente, di organizzazione dei corsi (d'accordo col consiglio di ateneo), di coordinamento delle ricerche, di erogazione dei fondi, di copertura dei posti.

Ma dov'è, per il resto, lo spirito democratico? Questa autonomia prevista dal disegno di legge si unisce in parte, e dunque mal si lega, alla soppressione, nel fatto, di aspetti notevoli impliciti in quella autonomia, che è l'unica necessaria, se vogliamo che l'università italiana mantenga quella sua posizione di grandezza o in certi campi di primato, che le consentì di dare al mondo i Vittorio Emanuele Orlando, i Francesco Saverio Nitti, i Luigi Einaudi, i Concetto Marchesi, gli Enrico Fermi.

Quell'università italiana, che aveva maestri di genio, era fondata su due presupposti:

1) che il professore universitario, nella piena autonomia della sua libera e lunga esperienza di studio, potesse indicare ai giovani della sua scuola i temi intorno a cui ognuno di essi doveva volgere le sue, a loro volta autonome, ricerche, sicché in tal modo quei giovani fossero partecipi e continuatori, almeno ideali, della sua fatica e delle sue indagini;

2) che da questa comune fatica uscisse fuori anche una *élite* di autentici continuatori, i futuri nuovi maestri, dell'indagine stessa.

Ora, questo disegno di legge dà, sì, al consiglio di dipartimento quelle determinate autonomie; ma, nel dare queste, toglie quella autonomia suprema, che consiste nell'insegnamento libero delle arti, nel non sottoporre a un collettivo l'iniziativa creatrice del maestro che plasma e crea. Ancora di più: il disegno di legge che discutiamo non distingue forn

e modi di istruzione, mette tutto sullo stesso piano: i dipartimenti sarebbero la gran macchina livellatrice, per cui non c'è differenza tra certe attività di studio superiore e certe altre di studio del pari superiore.

Nell'articolo 1 si dicono tante cose belle, al comma quarto, sull'autonomia dell'insegnamento, amministrativa e di ricerca (sebbene — sia detto tra parentesi — noi si avverta l'opportunità di aggiungere esplicitamente la autonomia disciplinare); del pari nell'articolo 10, al primo comma, si afferma che ogni docente liberamente può svolgere la sua attività di studio, di insegnamento, di metodologia, e di didattica. Ma subito segue il veleno dell'argomento: « anche se » — aggiunge questo comma — « programmate [scil. le funzioni] del docente nell'ambito del dipartimento ».

Perché codesta ambiguità? Perché il progetto, all'articolo 9 (il primo del titolo sulle strutture della ricerca e dell'insegnamento) non ha considerato la pregiudiziale, senza la quale ogni autonomia didattica e scientifica dell'università sarà nome vano: vale a dire, non ha previsto il dipartimento facoltativo.

Se non affronteremo con coraggio questo articolo 9, restituendo altresì il mantenimento delle facoltà e degli istituti, e precisando nuove modalità della vita e anche (occorre dirlo) della morte (in determinati casi) di dipartimenti, non usciremo mai da questa situazione stagnante.

Che se poi si vuole sostenere a tutti i costi questa stortura, che è il dipartimento obbligatorio, in tal caso si provveda almeno, in subordinata, a snellire la procedura di passaggio dal vecchio al nuovo. Ma se sul serio si vuole salvare l'autonomia dell'insegnamento da ogni imposizione collettiva, si dica più chiaramente, nel citato comma primo dell'articolo 10: « che egli potrà programmare individualmente o nell'ambito del dipartimento ». È un emendamento necessario: qui si misura la volontà del legislatore, qui si vede se egli vuole un insegnamento libero (dell'individuo) o schiavo (del collettivo). Insomma, su questo punto il disegno di legge predica bene in linea di principio, razzola male nel resto.

Quando, all'articolo 25 (secondo comma), il disegno di legge, nel testo approvato dal Senato, prevedeva il dissenso tra la libera volontà del docente e quella del collettivo, esso precisava che « in caso di dissenso, lo svolgimento di un corso annuale dovrà comunque essere assicurato dal docente in relazione alle esigenze del dipartimento ». Era un assurdo, che l'emendamento accettato in Commissione.

secondo cui il docente di ruolo ha diritto, in caso di dissenso, a svolgere un corso accanto a quello richiesto dal dipartimento, non supera. È il principio del collettivo come fatto di pressione culturale che è sbagliato: sbagliato *φύσει* non *νόμω*.

Teniamoci fermi alla terra, e chiamiamo autonomia l'autonomia, e servitù il contrario di essa. Esempi di questo contrario ne troverete, nel disegno di legge, e discendono, tutti, dal suddetto principio del dipartimento obbligatorio. Tanto per dirne uno, la proibizione (articolo 9, ultimo comma) di costituire più di un dipartimento per ogni settore di ricerca, quasi che i settori di ricerca siano idee platoniche iperuranie, che debbono essere, per singolo tipo, un solo e mai più d'uno!

Ma su settori di ricerca, che sembrano gli stessi, diversamente può cadere l'accento da diversi dipartimenti, se questi sono composti di uomini, e non di *computers* al servizio di un collettivo; e perciò anche due dipartimenti possono coesistere per lo stesso settore di ricerca, così come la vera scienza non è massificazione: è qualità, e dunque pluralità, negli organismi di cultura. O si vogliono i dipartimenti-grattacieli?

Non mancano, come già si è detto, nel disegno di legge elementi nuovi e positivi. Quando, per esempio, si legge che anche stranieri sono ammessi ai concorsi universitari, noi siamo pienamente d'accordo, perché pensiamo che i grandi liberali del nostro Risorgimento popolarono di professori stranieri le università italiane, dominate sino allora dal borbonismo, e che da questi germi nacque la grande università italiana che ora — se non affrontiamo il problema con spirito nuovo, e al tempo stesso rispettoso della tradizione risorgimentale — minaccia di essere affossata. Ma appunto per questo alto senso del valore della ricerca, nel nostro paese, da porre (come fu sempre in passato) su un piano internazionale, additiamo il pericolo di quel nuovo borbonismo, a cui, contro le intenzioni positive di una parte della riforma, alcuni punti di questo disegno di legge ci possono condurre. L'università del borbonismo era una università in cui di fatto un collettivo, misto di competenti e di incompetenti, giudicava sulle chiamate dei docenti e imponeva loro, specie nel campo delle scienze umane, "le esigenze" dei gran sapientoni, che si erano impadroniti dell'università: quello, sì, era baronaggio! In codesto baratro noi rischiamo di ricadere, se non facciamo in tempo a correre ai ripari, richiamando nell'università italiana lo spirito liberale-democratico che animò

i liberali dell'Ottocento, quando essi ricostruirono dal nulla (allora sì, veramente dal nulla) l'università italiana.

Nell'idea del collettivo dipartimentale c'è un errore di base, che bisogna correggere, se vogliamo che il dipartimento non significhi la distruzione dell'università. Le facoltà fra loro, e, in futuro, i dipartimenti fra loro differiscono enormemente. È fatale che alcuni dipartimenti, come sinora talune facoltà, siano più orientati verso la formazione professionale, altri verso la formazione di ricercatori: le parole « dipartimento » e « corso di laurea » non sono incantesimi che basteranno a sanare codesta differenza, implicita nei metodi e nei programmi delle varie discipline.

Si pensi alla facoltà di scienze, o a quelle di lettere e di magistero, dalle quali escono prevalentemente o scienziati o ricercatori o giornalisti o scrittori o professori di scuola secondaria; e, all'incontro, alle facoltà di medicina e chirurgia, di veterinaria, di ingegneria e politecnici. L'articolo 86 sembra prevedere, ma assai confusamente, gli sviluppi di questa situazione nel nuovo sistema. Ma la verità è, appunto, che li prevede senza chiarezza. Perché? Per una ragione assai semplice: il testo approvato dal Senato precisa, sì, all'articolo 1, le finalità dell'università, e le precisa bene (salvo qualche lacuna) al terzo comma; però, anche in questo caso predica bene, e conclude male, giacché l'unica conclusione necessaria e sufficiente, allo stato attuale delle cose, è quella di mettere l'accento sulla ricerca, evitando una indistinta massificazione, giacché tutti conveniamo che ridurre l'università a scuola professionale significa umiliarla nei suoi fini scientifici.

Di qui, quella soluzione liberale, che è, nella società di oggi, l'unica adeguata: togliere valore legale ai titoli di studio. Altrimenti, tutti i mali dell'università resteranno, sì come essi si sono venuti a determinare, non per effetto di debolezza d'uomini di studio o di politici, ma piuttosto per la realtà obiettiva dell'enorme aumento della popolazione studentesca. Resteranno i mali che conosciamo: iscritti all'università che non arrivano alla laurea, diffusi lamenti sull'insufficienza dell'università a formare i giovani nella preparazione professionale, geremiadi e geremiadi su questa università italiana che sarebbe tutta accademica e niente pratica.

Né si dica che l'abolizione del valore legale del titolo di studio significa l'abdicazione dell'università di fronte alle grandi industrie. Non possiamo fermare la storia; e la storia ci ha builtato in mezzo a una società indu-

striale, così come teneva legati i nostri padri, in tempi fatalmente diversi, a una società pre-industriale. Proprio l'abolizione del titolo di studio è la premessa per una effettiva autonomia didattica e scientifica dell'università.

Lo spettro della massificazione si fa ancora più minaccioso se consideriamo la nuova disciplina degli accessi all'università. Quando l'articolo 7 parla dei corsi di orientamento per grandi gruppi di discipline, esso pone questo problema più sul piano della teoria che su quello della pratica. Corsi di orientamento, giustissimo!; ma a patto che se ne prevedano le precise modalità di attuazione e che si precisi il modo in cui tali corsi dovranno svolgersi nell'ultima classe delle medie superiori.

Il gruppo liberale ha il dovere di sottolineare codesto punto, perché esso tocca una tematica, che sempre ci fu cara, e sulla quale torneremo in altra sede: il rapporto tra riforma universitaria e riforma delle medie, e l'intesa fra università e provveditorati.

Un altro punto: la necessità della funzione universitaria nel quadro di una azione di *recyclage* come educazione degli adulti. Questo è — si dirà — un sottinteso del disegno di legge. Ma appunto per ciò richiamiamo l'attenzione su questa lacuna, sembrando a noi che il *recyclage* e tutta la connessa attività di aggiornamento, è necessaria conseguenza del progresso tecnico; in altri termini, il *recyclage* e l'educazione generale degli adulti rientrano nella riforma, se questa deve essere, come deve essere, efficiente.

Né con ciò voglio dire che il problema della educazione degli adulti non sia in parte implicito in alcune esigenze, e nella stessa concezione degli accessi universitari, proposte dal disegno di legge; ma l'integrazione di cultura generale e *recyclage* professionale è esigenza troppo precisa perché si possa toccarne solo per implicito. E si osservi che, almeno a nostro giudizio, una piena funzione di *recyclage* si avrà soltanto quando si avrà il coraggio di saltare il fosso, e togliere valore legale al titolo di studio!

Queste sono poche delle moltissime cose che sarebbero da dire sul disegno di legge, in favore e contro di esso. Noi ci rifiutiamo di credere che il disegno sarà portato innanzi senza gli emendamenti necessari a garantire, in questo bilancio finale della nostra cultura, la continuazione di ciò che era egregio — ed era molto — nella università italiana.

Si noti altresì che questo testo abbisogna di altri emendamenti, anch'essi importanti,

nelle disposizioni transitorie: per esempio, là dove esso, all'articolo 74, stabilisce il trasferimento di tecnici laureati nel ruolo a esaurimento degli assistenti. Bisogna aggiungere, dopo « i tecnici laureati », le parole « e i tecnici diplomati, che siano forniti di laurea e che siano stati assistenti incaricati per almeno due anni ».

L'emendamento è necessario perché in molti casi docenti e studiosi hanno considerato, sinora, l'ufficio del tecnico (laureato; o diplomato, ma fornito di laurea) come quello che, esaurendosi, sino alla fine della carriera, nel quadro dell'università e di essa sola, potesse garantire un impiego *sine die* nella università (laddove, secondo una disposizione ormai superata negli animi, ma purtroppo ancor oggi vigente, l'assistente sbocchava, in determinati casi, nello insegnamento medio superiore), e perciò molti docenti hanno preferito avviare gli studiosi laureati (e molti studiosi laureati personalmente hanno preferito avviarsi) verso la carriera del tecnico comunque, cioè anche quando la limitazione dei ruoli non consentiva un posto di tecnico laureato, ma solo un posto di tecnico diplomato.

Insomma, una differenza fra tecnico laureato e tecnico diplomato, quando quest'ultimo sia fornito di laurea, in effetti non esiste: del che è necessario tener conto, emendando l'articolo 73 nel senso predetto. Sarà anche necessario parificare del tutto la posizione dei tecnici laureati e diplomati forniti di laurea che abbiano in passato coperto per lo meno per due anni l'incarico di assistenti, agli assistenti medesimi, giacché una creazione di disparità sarebbe, in tal caso, iniqua; dunque, inquadrarli automaticamente nel ruolo degli assistenti universitari stabiliti a norma dell'articolo 72, sopprimendo — a evitare disparità di trattamento — la dizione « previa accettazione delle domande stesse da parte del dipartimento corrispondente », alla fine del primo comma dell'articolo 74.

Non diamo l'impressione che l'università italiana sia, come pensano tanti (anche un po' per colpa di noi parlamentari) all'anno zero! Essa è per lo meno al suo anno 800, storicamente, perché nel XII secolo cominciò la sua opera di *schola* e di *studium*; e avrà vita lunga innanzi a sé, se eviteremo di strapparla alla sua tradizione, che le diede lustro nel mondo!

Il nuovo, i dipartimenti, non deve essere vecchio di cento anni: non deve essere un collettivo soffocatore di iniziative! Riflettiamo ancora sulla natura autonoma di ogni fatto

di pensiero; non chiudiamo i cervelli nei dipartimenti come in cellule chiuse! Dal chiuso si esce, anche, se si creano dipartimenti interuniversitari: un punto, questo, sul quale noi liberali insistiamo, perché l'università è ricerca, ricerca, e ancora ricerca. Di qui la necessità di evitare ogni tono o atteggiamento, che suoni, come si suole dire, punitivo.

Noi non possiamo concepire che del consiglio di dipartimento, la cui importanza è decisiva, non facciano parte tutti i docenti di ruolo. Per singoli gruppi di discipline, ci sono i πολλοί, direi platonicamente, che non sono specialisti: ma i tecnici, i competenti, quelli, sì, debbono avere gran peso nel decidere le cose della cultura e della ricerca. Il disegno di legge si propone di stroncare il baronaggio, e rischia, invece, di creare, con l'articolo 45, un assai più minaccioso e concentrato, superlativo, baronaggio.

Quanto alla partecipazione degli studenti alla vita dell'università, la nostra posizione fu sempre chiara: siamo stati noi, nella nostra proposta di legge liberale, ad accentuare non solo la necessità delle provvidenze per gli studenti lavoratori, ma altresì della pubblicità (in primo luogo, va da sé, in rapporto agli studenti) degli atti più indicativi ed essenziali della vita universitaria.

Sono esigenze liberali che il disegno di legge ha accolto. Ma la nostra concezione di questo rapporto fra studenti e vita universitaria è, di necessità, più conseguente: noi insistiamo perché gli studenti, quando essi non intendano far parte degli organi collegiali, possano, con delegazioni proprie, essere presenti alle riunioni, e opporsi alle deliberazioni, con critiche da pubblicare nel bollettino e nell'albo.

È una forma dialettica di partecipazione: l'unica valida, se si vuole che ogni componente adempia ai suoi compiti nell'ambito di contrasti ideali, che idealmente si compongono, e non di semplici giuochi di potere. È necessario, ripetiamo, liberarci dalla situazione di ristagno in cui ci siamo impantanati; per questo aspetto, il disegno di legge ha una funzione positiva. Ma dobbiamo evitare di cadere da un « baronaggio » di competenti, a un altro, e meno definito e più oppressivo, vero baronaggio!

Dobbiamo cercare di restituire all'Italia la università che Francesco De Sanctis aveva concepita, libera nella autonomia di insegnamento e nella libertà delle coscienze.

MAZZARINO E GIOMO, *Relatori di minoranza.*